



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

|                          |                    |                   |                       |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>CAPPABIANCA</b> | <b>AURELIO</b>    | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | <b>SALA</b>        | <b>PIERANGELO</b> | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | <b>DI NUNZIO</b>   | <b>ALESSANDRO</b> | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |                    |                   |                       |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 5644/11  
depositato il 12/04/2011

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA ASSENTE ISCR.IPOT.  
contro AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.  
difeso da:

proposto dal ricorrente:

C G

difeso da:  
AVV.SANCES MATTEO  
PIAZZA A.MARRONE 27 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 5644/11

UDIENZA DEL

07/11/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

306/11

PRONUNCIATA IL:

07/11/2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

23/11/2011

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Laura Maria De Grillo

Con atto notificato il 7.4.2011, il contribuente ha impugnato iscrizione ipotecaria accesa dal concessionario, nel 2005, su immobile di sua proprietà, a garanzia di crediti fiscali fondati su precedenti cartelle esattoriali.

Il contribuente ha dedotto, in principalità, la mancata notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria nonché quella della cartelle presupposte.

Costitutosi, il Concessionario per la riscossione ha allegato documentazione, a suo giudizio, attestante la risalente notificazione della comunicazione di iscrizione di ipoteca ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo. Ne ha, quindi, sostenuto l'infondatezza.

In sede di contenzioso tributario le parti, in primo grado, non possono depositare documenti oltre il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, indicato dall'art. 32 d.lgs. 546/1992.

Sulla base di tale rilievo, le produzioni del Concessionario, avvenute il 18.10.2011 unitamente alla costituzione, si rivelano inammissibili giacché intempestive, poiché, vertendosi in tema di termine a ritroso, deve considerarsi "*dies a quo*" il giorno dell'udienza (7.11.2011) e "*dies ad quem*" il ventesimo giorno precedente l'udienza (18.10.2011) e devono entrambi ritenersi esclusi dal computo del termine, essendo espressamente previsto dalla norma che si tratta di termine libero.

Alla luce dell'esposto rilievo - ed atteso che la documentazione prodotta dal Concessionario si rivela, altresì, inutilizzabile poiché consistente in fotocopie di cui il ricorrente ha contestato l'autenticità ex art. 2712 c.c. - il ricorso del contribuente deve ritenersi ammissibile e fondato.

In accoglimento del ricorso, va, pertanto, dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e ne va ordinata la cancellazione.

Si ravvisano le condizioni per l'integrale compensazione delle spese.

p.q.m.

La Commissione: accoglie il ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e ordinandone la cancellazione; compensa le spese.

Così deciso in Milano, 7.11.2011.

Il presidente est.

